

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 3 maggio 2024, n. 48  
**Reg. (UE) 2020/1201 - Disposizioni per l'applicazione degli artt. 18 e 23 del Reg. UE 2020/1201 "Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette".**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 677 del 26/04/2021 avente ad oggetto 'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale';
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

#### VISTI ALTRESI'

- Il Reg.(UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
- Il Reg. (UE) 2017/2313 del 13 dicembre 2017, relativo alle specifiche di formato dei Passaporti delle piante;
- Il Reg.(UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) entrato in vigore il 20/08/2020.
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa;
- Il D. Lgs 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 e la D.G.R. n. 570 del 26/04/2023 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia" triennio 2023-2025.
- La deliberazione n° 591 del 03/05/2023 che ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Puglia e l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR (di seguito CNR), per l'attuazione del "Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della Xylella fastidiosa sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante".
- L'accordo tra la Regione Puglia- Sezione Osservatorio fitosanitario e il CNR- IPSP repertoriato al n. 025164 del 07/07/2023.
- La determina n°18 del 14/03/2024 "Aggiornamento dell'area delimitata a Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201".

**PREMESSO CHE**

- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia (di seguito Osservatorio) è l'Autorità fitosanitaria competente nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- l'art. 18 del Reg. UE 2020/1201 dispone che l'impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo in uno dei casi seguenti:
  - a. le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall'organismo nocivo specificato e dai suoi vettori;
  - b. le piante specificate in questione appartengono di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a);
  - c. le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall'organismo nocivo specificato in base alle attività di indagini svolte almeno negli ultimi due anni conformemente all'articolo 10 e sono piantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione;
- L'Osservatorio, con determina dirigenziale n. 75 del 3 agosto del 2021, ha autorizzato l'impianto delle seguenti specie specificate nella zona infetta dell'area delimitata 'Salento' nelle quali non si applicano misure fitosanitarie:
  - a. olivo: varietà Leccino e FS17 in quanto risultate resistenti/tolleranti;
  - b. agrumi, pesco, susino e albicocco in quanto risultati immuni;
  - c. mandorlo e ciliegio, in quanto risultati a bassa suscettibilità;
- Il Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante, di cui all'accordo tra Regione Puglia e CNR innanzi citato, prevede di estendere le prove di suscettibilità anche alle ulteriori specie specificate alla X. f. pauca di maggiore interesse commerciale;
- L'Osservatorio, con determina dirigenziale n. 16 del 02/03/2023, ha approvato le procedure per l'applicazione dell'art. 23 del Reg. UE 2020/1201 alle piante specificate sensibili a *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca ST53 autorizzate all'impianto ai sensi dei commi b) e c) dell'art. 18 e della DDS n. 75/21.

**VERIFICATO CHE**

Negli ultimi anni si sono osservati significativi progressi nella direzione della mitigazione dell'impatto dell'epidemia i cui fattori più rilevanti sono:

- la tempestiva applicazione del programma di monitoraggio e contenimento del piano d'azione della Regione Puglia;
- l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento della popolazione dell'insetto vettore; in particolare, le lavorazioni del terreno effettuate durante la fase di sviluppo degli stadi giovanili del vettore (marzo- aprile), che consentono di: abbattere le ninfe sino al 90%, ridurre significativamente la velocità di diffusione spaziale del batterio e attenuare la progressione dei sintomi nelle piante già infette, che è condizionata dall'intensità e frequenza delle "superinfezioni";
- la sostituzione delle varietà altamente suscettibili, cioè con alta carica batterica, con varietà resistenti, che avendo una carica batterica significativamente più bassa, riducono l'efficienza di acquisizione e di trasmissione dei vettori.

**ESAMINATA**

- La documentazione trasmessa dal Cnr di Bari con nota del 27 febbraio 2024 avente ad oggetto: 'Valutazione del grado di resistenza/tolleranza a *Xylella fastidiosa* delle cultivar di olivo Lecciana e

*Leccio del Corno. Report dati sperimentali'*, richiesta dall'Osservatorio con nota n. 5891 del 27/6/23;

- La distribuzione delle frequenze delle piante infette nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle specie suscettibili a *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* realizzata dal 2013 ad oggi.

#### DATO ATTO CHE

La "Resistenza" e la "Tolleranza" sono due condizioni di risposta della pianta alle infezioni di un organismo nocivo sistemico, in particolare:

- la resistenza attiene alla popolazione dell'organismo nocivo all'interno della pianta infetta e alla sua distribuzione;
- la tolleranza attiene al fenotipo che l'organismo nocivo induce nella pianta.

#### RILEVATO CHE

- Le due cultivar di olivo: Lecciana e Leccio del Corno, risultano meno suscettibili delle cultivar suscettibili/altamente suscettibili a *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* come: Ogliarola salentina, Cellina di Nardò, Oliana o Arbequina;
- Per la varietà Lecciana, si sono riscontrate percentuali di infezione più simili a quelle riscontrate nelle cultivar resistenti rispetto alle percentuali rilevate nelle cultivar suscettibili e lo stato vegetativo delle piante non è apparso essere compromesso dalla presenza delle infezioni, pur non mancando, su un numero limitato di piante, lo sviluppo di lievi manifestazioni di disseccamenti ascrivibili a *Xylella fastidiosa*;
- Per la varietà Leccio del Corno la percentuale di infezione è risultata molto elevata e prossima a quella rilevata nel caso di varietà suscettibili, ma senza la presenza di conclamati fenomeni di disseccamento;
- L'analisi della frequenza di infezione delle altre specie suscettibili a *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca*, espressa in percentuale dell'infezione rispetto a quella registrata per *Olea europaea*, evidenzia:
  - un elevato rischio fitosanitario per le specie: *Lavandula spp.* (180%), *Polygala myrtifolia* (89%), *Chenopodium Album* (51%), *Acacia saligna* (47%), *Erigeron bonariensis* (45%), *Spartium junceum* (25%), *Nerium oleander* (11%)
  - un basso o medio-basso rischio fitosanitario per le specie: *Salvia rosmarinus* (6%), *Cistus creticus* (5%), *Myrtus communis* (4%), *Rhamnus alaternus* (4%), *Laurus nobilis* (1%), *Phillyrea latifolia* (1%), *Amaranthus retroflexus* (0%), *Pelargonium* (0%).

#### TENUTO CONTO CHE

L'Osservatorio, per valutare in seno al Comitato fitosanitario nazionale, l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Reg.(UE) 2020/1201, con pec dell'8 aprile 2024 ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il report redatto dall'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Cnr di Bari, sulla valutazione del grado di resistenza/tolleranza di due cultivar di olivo: Lecciana e Leccio del Corno e, con nota prot. 0193757/2024 del 19/04/2024, ha trasmesso i dati del grado di infettività di alcune specie specificate alla *X. fastidiosa pauca* elaborati sulla base di oltre 1,2 milioni di analisi fatte nell'ambito delle attività di sorveglianza fitosanitaria su *Xylella fastidiosa pauca* nel corso di un decennio (2013-2023).

#### PRESO ATTO CHE

- Il Comitato Fitosanitario Nazionale, nella seduta del 15 aprile 2024, ha valutato e ritenuto esaustiva la documentazione presentata dal Servizio fitosanitario della Regione Puglia, sia per la valutazione delle varietà di Olivo: Lecciana e Leccio del Corno, che per la valutazione della suscettibilità di talune specie vegetali, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Reg.(UE) 2020/1201;
- Il Servizio Fitosanitario Nazionale con nota prot. n° 0179664 del 19/04/2024 ha condiviso l'autorizzazione alla piantagione delle due cultivar di olivo innanzi citate, in quanto possono rappresentare una valida alternativa per ripristinare la capacità produttiva e aumentare la biodiversità olivicola della zona infetta da *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*;

- Con nota prot. n° 0196245 del 02/05/2024 ha condiviso l'autorizzazione alla piantagione delle seguenti specie che hanno registrato meno del 10% di risultati positivi al batterio: *Cistus albidus L.*, *Cistus creticus L.*, *Myrtus communis L.*, *Pelargonium L'Hér. ex Aiton*, *Phillyrea latifolia L.*, *Rhamnus alaternus L.*, *Salvia rosmarinus Spenn.*

## RITENUTO

- Di potere autorizzare l'impianto, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201, nella zona infetta dell'area delimitata a *Xylella fastidiosa pauca* di cui alla determina n°18 del 14/03/2024, ad esclusione della zona in cui si applicano misure di contenimento, oltre alle specie già autorizzate con Determina n° 75/2021, le seguenti specie/varietà:
  - *Olivo* - varietà *Lecciana* che presenta caratteri di resistenza a *Xylella fastidiosa subspecie pauca*
  - *Olivo*- varietà *Leccio del Corno* che presenta caratteri di tolleranza a *Xylella fastidiosa subspecie pauca*
  - Rosmarino (*Salvia rosmarinus*), Cisto (*Cistus*), Mirto (*Myrtus communis*), Alaterno (*Rhamnus alaternus*), Alloro (*Laurus nobilis*), Fillirea (*Phillyrea latifolia*), Geranio (*Pelargonium*), in quanto anche se suscettibili presentano una bassa frequenza di infezione;
- Di sostituire l'allegato 1 della determina dirigenziale n. 16 del 02/03/2023 avente ad oggetto 'Procedure per l'applicazione dell'art. 23 del Reg. UE 2020/1201 alle piante specificate sensibili a *Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53* autorizzate all'impianto ai sensi dei commi b) e c) dell'art. 18 e della DDS n. 75/21' con l'allegato 'A' del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

## Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

## Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Di confermare l'autorizzazione all'impianto, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201, nella zona infetta dell'area delimitata a *Xylella fastidiosa pauca* di cui alla DDS 18 del 14/03/2024, ad esclusione della zona in cui si applicano misure di contenimento, di piante specificate per *Xylella*

*fastidiosa* sottospecie *pauca* risultate immuni, resistenti/tolleranti, di cui alla DDS 75/2021, in particolare:

- olivo - varietà: Leccino e FS17 in quanto risultate resistenti/tolleranti a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
  - agrumi in quanto risultati immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
  - pesco, susino e albicocco in quanto risultati immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
  - mandorlo e ciliegio in quanto risultati a bassa suscettibilità a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
- Di autorizzare l'impianto, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201, nella zona infetta dell'area delimitata a *Xylella fastidiosa pauca* di cui alla DDS 18 del 14/03/2024, ad esclusione della zona in cui si applicano misure di contenimento, delle seguenti specie:
    - Olivo - varietà Lecciana che presenta caratteri di resistenza a *Xylella fastidiosa subspecie pauca*
    - Olivo- varietà Leccio del Corno che presenta caratteri di tolleranza a *Xylella fastidiosa subspecie pauca*
    - Rosmarino (*Salvia rosmarinus*), Cisto (*Cistus*), Mirto (*Myrtus communis*), Alaterno (*Rhamnus alaternus*), Alloro (*Laurus nobilis*), Fillirea (*Phillyrea latifolia*), Geranio (*Pelargonium*), in quanto anche se risultate suscettibili presentano una bassa frequenza di infezione;
  - Di dare atto che l'Osservatorio, non avendo ancora a disposizione dati riferiti al lungo periodo, non esclude che nel tempo possano verificarsi problemi di tenuta della resistenza/tolleranza che influiscano sulla produttività;
  - Di dare atto che gli Operatori Professionali che producono le suddette specie in un sito ubicato in zona infetta e non autorizzato ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 2020/1201, possono produrre le specie innanzi indicate per il rimpianto rispettando le condizioni di cui agli art. 23 e 27 del suddetto Regolamento;
  - Di approvare l'allegato 'A' al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale che sostituisce l'allegato 1 della determina dirigenziale n. 16 del 02/03/2023 avente ad oggetto "Procedure per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del REG. UE 2020/1201 allo spostamento, dalle aree delimitate, di piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 autorizzate all'impianto ai sensi dell'art. 18 commi b) e c)";
  - Di trasmettere copia del presente atto:
    - al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia;
    - agli operatori professionali iscritti al RUOP;
  - Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
  - Di pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n. 8 (otto) facciate e dall'Allegato A costituito da n° 4 (quattro) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria  
Anna Percoco

P.O. Ispettore fitosanitario  
Vitantonio Fornarelli

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario  
Salvatore Infantino



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

## ALLEGATO "A"

### **“Procedure per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 23 del REG. UE 2020/1201 allo spostamento, dalle aree delimitate, di piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 autorizzate all’impianto ai sensi dell’art. 18 commi b) e c) e della DDS n. 75/21”.**

#### 1. INTRODUZIONE

Il Reg. UE 2020/1201 prevede la possibilità di spostare all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette piante specificate, ai sensi dell’ art. 23 che definisce i requisiti indispensabili per poter operare in tal senso.

Ci sono delle limitazioni nell’applicazione di questo articolo dovute alle prescrizioni fitosanitarie previste dall’art. 18 del Reg. UE 2020/1201, nonché dallo status e dal rischio fitosanitario delle aree delimitate in cui si applicano misure diverse.

**Nelle aree in cui si applicano misure di:**

- **contenimento** di cui agli articoli da 12 a 17 del Reg. UE 2020/1201, non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione ai sensi dell’art. 23;
- **eradicazione** di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201 l’autorizzazione ai sensi dell’art. 23 potrà essere rilasciata esclusivamente per le specie riconosciute ufficialmente immuni dal Servizio Fitosanitario al genotipo ST53 del batterio *Xylella fastidiosa*.

E’ autorizzato l’impianto ai sensi della lettera b) dell’art. 18 del Reg. UE 2020/1201, di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53, nelle **zone infette ad esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento**, disponendo che devono essere utilizzate esclusivamente piante accompagnate da passaporti delle piante conformi all’art. 83 del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/2313 del 13 dicembre 2017, rilasciati da Operatori Professionali autorizzati conformemente all’articolo 89 del Reg. (UE) 2016/2031;

e, dando atto, che gli O.P. che producono le suddette specie in un sito ubicato in zona infetta (ad esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell’art. 19 del Reg. UE 2020/1201- i cosiddetti “siti indenni”), possono produrre le specie innanzi indicate rispettando le condizioni di cui all’art. 23 del suddetto Regolamento e che, ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE 2020/1201, il passaporto deve riportare le indicazioni supplementari, previste.

Resta salda l’informazione, a coloro che intendono realizzare impianti di specie/varietà tolleranti/resistenti alla *Xylella* che non essendo disponibili dati riferiti al lungo periodo non si esclude che nel tempo possano verificarsi problemi di tenuta della resistenza o di produttività.

Si aggiunga che, ai sensi della lettera c) dell’art. 18 del Reg. UE Reg. (UE) 2020/1201, per come definito nel vigente Piano d’Azione, nella **zona infetta in cui si applicano misure di eradicazione** è autorizzato l’impianto di agrumi, pesco, albicocco, susino, in quanto risultate immuni a *Xylella fastidiosa* sub specie. Resta il divieto di impiantare e quindi movimentare, specie risultate tolleranti e le restanti specie specificate.

Pertanto, risulta necessario descrivere le procedure per l’applicazione del richiamato art. 23.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

## 2. AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 23 del REG. UE 2020/1201



Gli spostamenti all'interno delle **zone infette**, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate che sono state coltivate almeno per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata possono essere consentiti, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- le piante specificate sono state coltivate in un sito (campo di produzione afferente ad uno specifico centro aziendale) che appartiene ad un operatore registrato al RUOP e autorizzato a rilasciare passaporti delle piante che, ispezionato, abbia ricevuto la conformità;
- tale sito è sottoposto ogni anno a ispezione visiva, campionamento e prove in presenza del personale ispettivo della Sezione Osservatorio Fitosanitario per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato (*Xylella fastidiosa* sub sp. *pauca* ST53) e i risultati devono confermare l'assenza dell'organismo nocivo specificato.

Si tiene conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'EFSA per *Xylella fastidiosa*, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %, come da nota del SFN n. 9240028 del 14/10/2020. I materiali vegetali devono essere prelevati, in base alle procedure operative approvate dal CFN nella seduta del 22/09/2020 per l'effettuazione delle ispezioni ufficiali nei vivai situati in area indenne dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) 2020/1201;

- le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Per i trattamenti è necessario fare riferimento a quanto riportato nel vigente "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia";
- gli operatori professionali chiedono alla persona che riceve tali piante di firmare una dichiarazione attestante che le piante in questione non saranno spostate fuori da tali zone.

Le norme tecniche e le procedure richiamate nel presente allegato non derogano dal rispetto di tutte le normative fitosanitarie già in essere per la produzione e commercializzazione dei vegetali e del materiale di propagazione vegetale.

## 3. TIPOLOGIA di PASSAPORTO

Le piante specificate che sono prodotte nel sito di produzione autorizzato con questo provvedimento (in applicazione all'art. 23 del Reg. UE 2020/1201) possono essere spostate all'interno della stessa zona (cuscinetto o infetta), dalle zone infette in cui si applicano misure di eradicazione alle zone infette (con esclusione della zona contenimento nella quale vige il divieto di impianto di piante specificate) e non il contrario e dalle zone cuscinetto alle zone infette (con esclusione della zona contenimento), se accompagnate dal Passaporto delle piante.

Il Passaporto delle piante deve rispettare le prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 95 del Reg. UE 2016/2031 e dell'art. 27 del Reg. UE 2020/1201. In particolare, per l'apposizione dei passaporti, si pongono differenti situazioni a seconda che si tratti di piante che sono state coltivate per:



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

- 1) parte del loro ciclo vitale in zone dell'area delimitata autorizzata tramite questa procedura, quindi derivanti da zona indenne o prodotti in siti autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 1201/2020;
- 2) per tutto il loro ciclo vitale in zona cuscinetto;
- 3) per tutto il loro ciclo vitale in una specifica zona infetta (con esclusione della zona contenimento nella quale vige il divieto di impianto di piante specificate).

### **3.1 – Passaporti per piante derivanti da zone indenni o da siti autorizzati**

A tali piante (si tratta di fruttifere), secondo la nota del Mipaaf del 03/04/2020 DG DISR - DISR 05 - Prot. Uscita N.0012251, in applicazione alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 ai materiali di categoria pre-base, base, certificato e CAC, il passaporto delle piante deve essere integrato con le informazioni del documento del fornitore, conformemente agli allegati 3 e 4 del regolamento 2017/2313. Pertanto, il Passaporto delle piante corredato dalle indicazioni previste dall'art. 27 del Reg. UE 2020/1201:

- a) *se devono essere spostate unicamente all'interno delle zone infette, l'indicazione «Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031;*
- b) *se devono essere spostate all'interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto nella zona infetta, l'indicazione «Zona cuscinetto e Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.»*

per non perdere le informazioni, deve essere applicato in aggiunta al passaporto di origine.

### **3.2 – Passaporti per piante prodotte in zona cuscinetto**

Se le piante specificate sono prodotte in zona cuscinetto e spostate all'interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto alla zona infetta, l'indicazione «Zona cuscinetto e Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.»

### **3.3 – Passaporti per piante prodotte in zona infetta**

Se le piante specificate sono prodotte in zona infetta e spostate unicamente all'interno delle zone infette, l'indicazione «Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.

In caso di presenza di diverse aree delimitate e del divieto degli spostamenti tra zone infette in cui si applicano misure di eradicazione alle zone infette (con esclusione della zona contenimento nella quale vige il divieto di impianto di piante specificate) è necessario aggiungere alla dicitura «Zona infetta — XYLEFA» la denominazione della specifica area delimitata in cui queste piante vengono prodotte.

## **4. PROCEDURA di RILASCIO e REVOCA dell'AUTORIZZAZIONE (art. 23 del Reg. UE 2020/1201)**

L'Osservatorio Fitosanitario Regionale a seguito della presentazione dell'istanza inviata tramite PEC a [ruop.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ruop.regione@pec.rupar.puglia.it), procede a eseguire l'ispezione ufficiale del sito da autorizzare, verificando i punti da a) a d) del paragrafo 2 della presente procedura.

Accertati i requisiti di cui sopra l'Osservatorio Fitosanitario Regionale rilascia l'autorizzazione, tramite determinazione dirigenziale, riconoscendo il sito ai sensi dell'art. 23 del REG. UE 2020/1201.

A seguito di ispezione annuale con esito negativo l'autorizzazione viene revocata con determinazione dirigenziale. A seguito di modifica della normativa, venendone meno i presupposti, l'autorizzazione decade. Decade anche a seguito di modifica dello status fitosanitario delle aree delimitate e/o delle misure che si applicano.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

## 5. MOVIMENTAZIONE E TRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI

Gli operatori professionali registrati al RUOP, autorizzati a rilasciare passaporti delle piante che, ispezionati, abbiano ricevuto la conformità e autorizzati ai sensi dell'art. 23 del Reg. UE 2020/1201, devono:

- richiedere le analisi ufficiali preliminarmente alla commercializzazione comunicando la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti in azienda tramite PEC a: [ruop.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ruop.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla PEC della "Unità operativa complessa" della provincia in cui ricade il centro aziendale autorizzato:
  - [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) (BARI);
  - [osservatorio.fitosanitario.fg@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatorio.fitosanitario.fg@pec.rupar.puglia.it) (FOGGIA);
  - [osservatorio.fitosanitario.ta@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatorio.fitosanitario.ta@pec.rupar.puglia.it) (TARANTO);
  - [osservatorio.fitosanitario.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatorio.fitosanitario.le@pec.rupar.puglia.it) (LECCE);
  - [osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it) (BRINDISI);
- conservare per tre anni le informazioni per ogni lotto trasmesso o ricevuto dal produttore e dal destinatario sui sistemi di tracciabilità aziendali o dell'Osservatorio fitosanitario regionale utilizzando la procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>.

Nel caso di produzione/commercializzazione di piante olivo delle varietà "FS17" e "Leccino" in zona infetta le informazioni relative al sito in cui le piante verranno impiantate (dati catastali) devono essere inserite sul portale web istituzionale [http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale\\_gestione\\_agricoltura/impianti](http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/impianti).

Nell'ambito delle "zone infette" è vietato lo spostamento di piante specificate dalle zone infette (con esclusione della zona contenimento nella quale vige il divieto di impianto di piante specificate) alle zone infette in cui si applicano misure di eradicazione. Gli spostamenti consentiti sono indicati al capitolo 3 del presente allegato.

## 6. CONTROLLI PERIODICI

L'Osservatorio Fitosanitario Regionale nei siti di produzione autorizzati ai sensi dell'art. 23 del Reg. UE 2020/1201, provvede a:

- verificare almeno annualmente i punti da b) a d) del paragrafo 2;
- prescrivere ogni altra misura ritenuta idonea a certificare l'assenza dell'organismo nocivo dal materiale vegetale prodotto nel sito da autorizzare, valutando anche eventuali rischi di possibili infestazioni accidentali da parte del vettore;
- verificare il corretto utilizzo, da parte dei soggetti autorizzati, del passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente agli articoli da 78 a 95 del Reg. UE 2016/2031, nonché all'art. 27 del Reg. UE 2020/1201 e della specifica dicitura prevista in Puglia per gli spostamenti tra zone infette di aree delimitate diverse;
- verificare la corretta e puntuale registrazione della movimentazione delle piante specificate prodotte e movimentate dai siti autorizzati;
- verificare l'esecuzione dell'autocontrollo da parte del produttore;
- verificare che nei centri aziendali autorizzati con questa procedura non siano presenti piante di specie specificate non autorizzate per le quali vige il divieto di impianto e, di conseguenza, il loro spostamento.

## 7. SANZIONI

L'Osservatorio Fitosanitario, fatte salve le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante e dell'economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del codice di procedura penale, applica le sanzioni nei confronti dei soggetti risultati inadempienti a seguito dei controlli tecnici e/o documentali dei siti di autorizzati ai sensi dell'art. 23 a norma dell'art. 55 del D. Lgs 19 del 02/02/2021.